

**IL CASO BIPOP CARIRE SPA – NON BISOGNA FARSI SOPRAFFARRE DALLA RASSEGNAZIONE – I RISPARMIATORI HANNO DIRITTI TUTELATI DALLA COSTITUZIONE – NON DEVORO RINUNCIARE AD ESERCITARLI – MA CHI AVEVA IL DOVERE DI TUTELARLI HA FATTO TUTTO QUELLO CHE POTEVA E DOVEVA FARE?**

Molti nostri clienti rimasti coinvolti nel caso BIPOP CARIRE SPA si sono rivolti al nostro studio non solo per chiedere assistenza ma anche solo per esprimere i loro dubbi e le loro perplessità. Abbiamo quindi ritenuto doveroso dar voce a detti risparmiatori riportando il loro pensiero.

Occorre anche evidenziare che si è già scritto moltissimo sul caso predetto. Basti ricordare due bellissimi libri/inchiesta. Il primo, uscito già nel giugno 2003, appare del tutto attuale (L'assalto al cielo – Gabriele Franzini – Editori Riuniti). Il secondo, altrettanto puntuale ed efficace, è uscito di recente (novembre 2005) e tratta dei principali crack finanziari, fra i quali BIPOP Carire Spa: L'Intrigo – Giuseppe Oddo e Giovanni Pons – Feltrinelli. Vi sono poi inchieste giornalistiche di assoluto pregio. Navigando su internet siamo rimasti colpiti in particolare da quella effettuata da un piccolo e coraggioso giornale locale ([www.reporter.it](http://www.reporter.it)) che, proprio nel periodo "caldo" dell'inchiesta, ha per primo evidenziato i punti critici della vicenda. A queste si aggiungono i puntuali articoli di Malagutti sul Corriere della Sera e sull'Espresso e di Oddo sul Sole 24 ore e tanti altri, sia a livello locale che nazionale.

In poche parole ormai i fatti sono ormai notori e chiari e risultano confermati dalla documentazione depositata dalla Procura della Repubblica di Brescia al termine delle indagini preliminari. Documentazione alla quale gli organi di informazione hanno dato ampio risalto.

Le domande che si pongono i nostri clienti alla luce dei citati fatti notori sono principalmente le seguenti:

- Perché ci sono voluti quasi cinque anni di indagini per accorgersi che la competenza territoriale era Milano e non Brescia? (Oggi il processo riparte praticamente da zero ...)
- E' realmente corretto che uno dei sostituti procuratori della repubblica di Brescia abbia condotto l'inchiesta per tutti questi anni risultando poi titolare di azioni della Bipop Carire Spa?
- Perché sono stati prosciolti al termine delle indagini preliminari dirigenti Bresciani e Milanesi fedelissimi di Sonzogni (allora Amministratore Delegato / Direttore Generale di Bipop Carire Spa) che hanno operato nei settori dai quali sono emerse le irregolarità più gravi (es: controlli interni, logistica, crediti, finanza)?
- Perché sono stati inquisiti anche gli esponenti della banca che hanno scoperto e denunciato le irregolarità (tutti di provenienza ex Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Spa, banca incorporata dalla Bipop nel 1999)?
- Che senso ha avuto perdere tempo, energia e costi per inquisire detti esponenti, poi tutti prosciolti dal GUP?
- Che senso ha avuto alla luce del fatto che il caso Bipop Carire Spa è l'unico in Italia dove le denunce sono avvenute dall'interno e tramite i corretti canali istituzionali (Banca d'Italia, Consob, la Procura della Repubblica di Brescia)?
- E' questo l'incentivo alla serietà che viene dato dalle istituzioni agli amministratori ed ai dipendenti di banca?
- Sono state fatte indagini in sede penale sulla Consob e sulla banca d'Italia dalla Procura della repubblica di Brescia? (non risulterebbero infatti mai inviate informazioni di garanzia ad esponenti di tali istituzioni, come avvenuto invece di recente in altri crack finanziari)
- Perché si è dovuto dimettere dalla Consob il dott. Fabrizio Tedeschi (allora capo della Vigilanza) che accompagnò alcuni consiglieri reggiani in Banca d'Italia a denunciare irregolarità l'11.4.2001, parecchi mesi prima del crack?

- Perché la banca è stata aggregata all'allora Banca di Roma ( ora Capitalia) nonostante vi fossero molti altri pretendenti forse più titolati?
- Questa aggregazione è stata realmente la migliore scelta per gli azionisti ed i clienti della banca o ha giovato soprattutto a Capitalia?
- Perché le associazioni dei risparmiatori, avendo dichiarato pubblicamente in più occasioni responsabilità di Consob e Banca d'Italia nella vicenda e di aver promosso addirittura iniziative di carattere penale , non hanno promosso parallelamente iniziative in sede civile?

A tutte queste domande non siamo in grado di rispondere con assoluta certezza, anche se appaiono del tutto legittime , alla luce dei fatti accertati.

Crediamo , a questo punto, che occorra molto pragmatismo per valutare quali residue tutele per i risparmiatori possano ancora essere perseguibili .

Proviamo ad effettuare queste valutazioni in estrema sintesi:

### **Gli aspetti penali**

Sull'operato della Procura della Repubblica di Brescia non possiamo, in questa sede, che astenerci da ogni giudizio. Crediamo che, come in tutte le cose , il giudizio venga da solo, dai fatti e dai risultati. Riteniamo invece che occorra aver fiducia nell'operato della Procura della Repubblica di Milano che ha già dato prova in innumerevoli occasioni di incredibile efficienza e competenza nella materia. Occorre sperare che detta Procura riesca ad accertare e sostenere con successo la sussistenza dell'accusa di associazione a delinquere che riguarda alcuni soggetti che avevano un ruolo chiave nella banca di allora, eventualmente riesaminando anche la posizione dei dirigenti bresciani/milanesi che costituivano da anni la struttura di potere della banca Popolare di Brescia, anche in epoca precedente la fusione con la Carire. Ci si augura che venga esaminata con la dovuta attenzione anche la posizione degli Organi di Vigilanza ( Consob e Banca d'Italia), alla luce delle molte contraddizioni evidenziate con efficacia anche dai mezzi di informazione in innumerevoli occasioni. Ci si augura anche che vengano effettuate rogatorie internazionali su fiduciarie estere ed indagini su fiduciarie italiane , le cui denominazioni sociali sono emerse dagli atti della procura di Brescia ( cfr. ad esempio : “ Cordusio” , “Goldstone”, “ Mirabello” e “Integritas” : par. 170 “ L'Intrigo” – Oddo Pons – Feltrinelli , [www.reporter.it](http://www.reporter.it) , ecc. ecc. ).

Per tutto il resto la prescrizione è, purtroppo, ormai alle porte ed appare del tutto inutile disperdere costi ed energie.

### **Eventuali azioni civili contro la Bipop Carire Spa**

Per coloro che erano titolari di gestioni di portafogli di investimento, riteniamo che possano sussistere in alcuni casi le condizioni per promuovere cause civili . Occorre però verificare caso per caso se sussistono violazioni specifiche della normativa di settore ( Testo unico della finanza e normativa di attuazione della Consob). Non si può quindi prescindere da un'analisi attenta da effettuarsi con un legale di fiducia specializzato nella materia. Non crediamo, francamente, che le indagini penali sino ad oggi effettuate possano essere di particolare aiuto sul punto.

Per coloro che erano titolari di azioni appare arduo promuovere iniziative di tale natura. La banca ha già sostenuto di essere parte lesa nella vicenda , con argomentazioni abbastanza convincenti. Anche su questo punto le indagini penali sino ad oggi effettuate non ci pare possano essere di alcun ausilio.

Il nostro studio è comunque disponibile a coordinare iniziative in tal senso, al fine di addivenire ad una razionalizzazione delle attività e ad un ragionevole contenimento dei costi.

### **Eventuali azioni civili contro la Consob e la Banca d'Italia**

Non è facile, in questa fase, valutare se sussistano responsabilità di natura penale della Consob o della Banca d'Italia nella vicenda. Ci si augura, come detto, che lo accerti la Procura di Milano compiendo accertamenti che appaiono comunque doverosi. Ciò anche nell'interesse delle stesse istituzioni citate che dovrebbero avere tutto l'interesse a chiarire fino in fondo ( anche al loro interno) la loro posizione, accertare eventuali responsabilità di singoli, e riacquistare quella credibilità che molti commentatori ritengono oggi compromessa. Anche noi guardiamo con fiducia

al nuovo Governatore della Banca d'Italia, che riteniamo abbia tutte le carte in regola ed il coraggio di fare seriamente i conti con il passato.

Esistono comunque, oggettivamente, fatti acclarati che legittimano pienamente il dubbio che possa sussistere una responsabilità, quanto meno in sede civile ( cfr. i libri citati e l'imponente materiale acquisibile su internet sul caso ), di detti organi di vigilanza .

Occorre però doverosamente ricordare che dette eventuali responsabilità potrebbero "scompare" per effetto della prescrizione in sede civile . Infatti l'art. 2947 c.c. stabilisce che "*Il diritto al risarcimento del danno derivante da atto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato...*". E' bene altresì ricordare che è notorio che tre amministratori reggiani, accompagnati dall'allora capo della Vigilanza , Dott. Fabrizio Tedeschi, si recarono in Banca d'Italia ed incontrarono l'allora Capo della Vigilanza, Dott. Bruno Bianchi ( presente anche il Dott. Claudio Clemente, sempre di Banca d'Italia) , per effettuare circostanziate denunce sulla situazione della banca chiedendo , di fatto, l'intervento di detto Organo di Vigilanza. E' altresì notorio che gli Organi di Vigilanza si attivarono solo nell'autunno del 2001 in seguito alle denunce ulteriori effettuate da un dirigente della banca e da tre amministratori ( tutti reggiani) sulle irregolarità nel settore della logistica e relativamente alle c.d. GPF garantite.

Appare quindi prioritario agire tempestivamente per scongiurare il rischio delle prescrizioni anche in sede civile , per poter aver poi il tempo di organizzare dette azioni civili. Azioni che, in questo caso, potrebbero essere effettivamente di contenuto sostanzialmente identico per tutti gli azionisti, pur mantenendo natura individuale , in assenza di una class action ( azione collettiva) , non prevista dalla normativa italiana e presente invece negli Stati Uniti d'America.

In altre parole sarebbero azioni facilmente standardizzabili, che potrebbero , per tale motivo , determinare un ragionevole contenimento dei costi.

La priorità assoluta è quindi quella di interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. che recita testualmente: "...La prescrizione è inoltre interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore ...".

La Giurisprudenza ( cioè le decisioni dei giudici su casi analoghi) ha ritenuto in più occasioni sufficiente l'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento dalla quale si deduca la volontà di chiedere il risarcimento alla controparte e di interrompere la prescrizione del diritto a tale risarcimento.

Abbiamo quindi predisposto una articolata bozza di lettera, finalizzata appunto ad interrompere la prescrizione , da indirizzare agli Organi di Vigilanza e per doverosa informazione anche alla Procura della Repubblica di Milano che si sta occupando dell'inchiesta.

ATTENZIONE: LA RACCOMANDATA DOVRA' PERVENIRE ALLA BANCA D'ITALIA ED ALLA CONSOB ENTRO L'11.4.2006 ( meglio quindi attivarsi per tempo).

Chi riterrà opportuno inviarla potrà anche domiciliarsi ad ogni effetto presso il nostro studio che si rende disponibile a coordinare le successive iniziative giudiziali .

Inutile nascondersi che maggiore sarà il numero delle persone che agiranno in tal senso maggiore sarà la possibilità di successo.

Rinviamo alla lettura della bozza per ogni ulteriore dettaglio.